



COMUNE DI ACERRA

(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(CANONE UNICO).**

Sommario

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	5
Art. 2 - Classificazione del comune.....	6
Art. 3 - Presupposti.....	6
Art. 4 - Soggetto passivo.....	8
CAPITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	8
Art. 5 - Modalità per la richiesta delle Concessioni.....	8
Art. 6 - Uffici competenti al rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico.....	10
Art. 7 - Rilascio delle Concessioni e loro contenuto.....	11
Art. 8 - Garanzie.....	11
Art. 9 - Rinnovo, proroga, disdetta e subentro.....	12
Art. 10 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio della concessione.....	14
Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	15
Art. 12 - Obblighi del concessionario.....	16
CAPITOLO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	17
Art. 13 - Istanze.....	17
Art. 14 - Modalità di richiesta di installazione dei mezzi pubblicitari.....	18
Art. 15 - Istruttoria della richiesta.....	19
Art. 16 - Autorizzazione.....	20
Art. 17 - Rinnovo, proroga, disdetta e subentro.....	21
Art. 18 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio dell’autorizzazione.....	22
Art. 19 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione.....	22
CAPITOLO IV: LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	23
Art. 20 - Tipologie di Occupazione.....	23
Art. 21 - Occupazioni d’urgenza.....	23
Art. 22 - Occupazioni abusive.....	25
CAPITOLO V: PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI	26
Art. 23 - Commercio su aree pubbliche.....	26
Art. 24 - Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	30

Art. 25 - Passi carrabili e accessi a raso oggetto di concessione	30
Art. 26 - Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere.....	31
Art. 27 - Occupazione con ponteggi, strutture, impianti ecc. per lavori edili ed interventi di varia natura ed accessi carrai per cantieri.....	32
Art. 28 - Occupazione a sviluppo progressivo.....	33
Art. 29 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	33
Art. 30 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.....	34
Art. 31 - Occupazione con dehors	34
CAPITOLO VI – LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	35
Art. 32 - Tipologie di impianti pubblicitari.....	35
Art. 33 - Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	37
Art. 34 - Piano Generale degli Impianti	37
CAPITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE PUBBLICITARIE.....	37
Art. 35 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	37
Art. 36 - Preinsegna - frecce direzionali.....	38
CAPITOLO VIII – TARIFFE E CANONE.....	38
Art. 37 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	38
Art. 38 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le esposizioni pubblicitarie	39
Art. 39 - Classificazione della strade, aree e spazi pubblici	41
Art. 40 – Determinazione delle tariffe annuali	41
Art. 41 - Determinazione delle tariffe giornaliere	41
Art. 42 - Determinazione del canone.....	42
Art. 43 - Determinazione del canone per occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	43
Art. 44 - Modalità e termini per il pagamento del canone	44
Art. 45 - Casi di esonero.....	45
Art. 46 - Riduzione del canone	46
CAPITOLO IX – PUBBLICHE AFFISSIONI	47
Art. 47 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	47

Art. 48 - Soggetto passivo	47
Art. 49 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	48
Art. 50 - Riduzione del canone	48
Art. 51 - Esenzioni del canone	48
Art. 52 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	49
CAPITOLO X – ACCERTAMENTI, INDENNITA' E SANZIONI.....	50
Art. 53 - Accertamenti e recupero canone.....	50
Art. 54 - Sanzioni e indennità.....	50
Art. 55 - Sanzioni accessorie e tutela del patrimonio pubblico.....	51
Art. 56 – Funzionario Responsabile	52
Art. 57 - Riscossione coattiva	53
Art. 58 - Regime transitorio.....	53
Art. 59 - Norme di rinvio	53
Art. 60 - Entrata in vigore	53

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modifiche e integrazioni, istituisce, in esecuzione dell'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato "canone"), e ne contiene la relativa disciplina.
2. Esso trova la sua disciplina nei commi da 816 a 836 dell'art.1 L. 160/2019 e sostituisce, a decorrere dal 01.01.2021, termine fissato dall'art. 4 comma 3-quater, del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020) convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli articoli da 38 a 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
 - canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 ;
 - imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) disciplinata dal Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
 - canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) disciplinato dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997; canone previsto dal Codice della strada di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.
5. L'intento di unificare in un unico canone i previgenti prelievi consente, da un lato, di razionalizzare e di rendere più efficiente la riscossione di detta entrata e dall'altro semplifica gli adempimenti per i soggetti passivi.
6. Il presente Regolamento ha come finalità generale quella di contemperare la tutela e la valorizzazione degli spazi e delle aree pubbliche con l'utilizzo che dei medesimi viene

concesso a soggetti pubblici o privati secondo le modalità previste dalle disposizioni di seguito riportate. In particolare, per il Comune di Acerra, l'occupazione del suolo pubblico contempera l'interesse dei soggetti privati, di qualsiasi natura anche in forma associativa, a svolgere iniziative corrispondenti alle finalità proprie e quelle dell'ente locale che non solo deve favorire l'iniziativa, ma al contempo, deve realizzare le condizioni affinché la città ne tragga il massimo ritorno in termini di risorse ed in termini di beneficio complessivo, inteso, quest'ultimo, nel senso più ampio.

7. Restano vigenti le disposizioni sulla pubblicità effettuata in ambito ferroviario e quelle in materia di propaganda elettorale.

8. Vengono definitivamente abrogati, con efficacia dal 01.01.2021, termine fissato dall'art. 4 comma 3-quater, del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020) convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993; gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997; il regolamento COSAP, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 20 Dicembre 2019; il regolamento ICP/DPA, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 20 Dicembre 2019 ed ogni altra disposizione in contrasto con la normativa in esame.

Art. 2 - Classificazione del comune

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente al 31.12.2019 di n. 59.525 abitanti, come risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 3 - Presupposti

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione di qualsiasi natura, anche abusiva, delle strade, dei corsi, delle piazze e, comunque, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune;
- b) l'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande e simili sporgenze a carattere stabile; nonché, l'occupazione di spazi sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di Concessione;
- c) l'occupazione realizzata su aree private soggette, nei modi e nei termini previsti dalla legge, alla servitù di pubblico passaggio (portici, marciapiedi, piazze, strade, parcheggi ecc.) ad insindacabile valutazione dell'Amministrazione comunale. In assenza di titolo costitutivo o

documenti formali, l'occupazione di una area privata a pubblico passaggio è soggetta al canone quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario (i.e. "*dicatio ad patriam*") ovvero allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione *ex art. 1158 c.c.*; sono equiparate alle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sopra specificate, i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali;

d) la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti oppure mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione visiva o acustica, installati su aree appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile del comune;

e) la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari attraverso impianti, oppure qualsiasi altro mezzo di comunicazione visiva o acustica, installato su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o privato;

f) ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi da chiunque diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni o servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte a indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività; tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Il canone è applicabile ai tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili secondo quanto previsto dall' art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alle lettere d), e), f) del comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettere a), b), c) del medesimo comma.

4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusiva; per la diffusione dei messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce e/o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone;
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso è dovuto da uno dei contitolati in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori *ex art. 1292 c.c.*;
4. Il pagamento del canone per le occupazioni ovvero per la diffusione di messaggi pubblicitari relative al condominio è richiesto e dovuto dall'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi degli artt. 1131-1180 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione dell'amministratore, colui che subentra è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al presente comma sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, quantificata in euro 100,00.

CAPITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Modalità per la richiesta delle Concessioni

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010, n.160 ss.mm.ii..
2. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione della stessa.

3. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in bollo, salvo esenzioni di legge, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

4. Ogni domanda deve contenere:

- *le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;*
- *l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o metri lineari;*
- *l'oggetto e la tipologia della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;*
- *il periodo per il quale si richiede la concessione, e, in particolare, per le occupazioni temporanee, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle permanenti la durata espressa in anni. Il titolo concessorio non ha effetto retroattivo;*
- *le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima;*
- *qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente;*
- *la determinazione del canone dovuto e gli estremi del relativo versamento del Canone Patrimoniale di cui al presente regolamento;*
- *l'istanza deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi lo rappresenta e sia munito di poteri di firma.*

5. L' Ufficio competente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, può richiedere documenti, atti, elaborati planimetrici, chiarimenti e quanto altro necessario ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza. La richiesta di integrazione interrompe i termini per il rilascio della concessione. Entro 30 giorni dalla richiesta dell'occupazione, l'Ufficio competente rilascia l'atto di concessione, salvo il caso in cui sia necessario ottenere pareri, nulla osta, autorizzazioni e simili esterne all'ente. In caso di mancata ottemperanza alla suddetta richiesta di integrazione documentale, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della medesima, la

comunicazione inviata dall'ufficio equivale a provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. L' Ufficio competente, in caso di mancanza di uno qualsiasi degli elementi di cui al comma 4, invia una comunicazione al fine di provvedere alla loro integrazione. In caso di mancata ottemperanza alla suddetta richiesta entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della medesima, essa equivale a provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato l'istanza un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

8. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse.

9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Art. 6 - Uffici competenti al rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico

1. Le concessioni all'occupazione di suolo pubblico vengono rilasciate dai seguenti Uffici:

a) Ufficio Tecnico per le occupazioni con chioschi, edicole e simili infissi; per le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture e cavi;

b) per le occupazioni con cartelli, insegne, striscioni pubblicitari e simili all'Ufficio Polizia Locale;

c) per le occupazioni permanenti/temporanee riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative sportive e simili: Ufficio Tributi previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico e dell' Ufficio Polizia Locale;

d) per le occupazioni temporanee da parte di commercianti, ambulanti anche in occasione di festività o ricorrenze particolari, anche in aree diverse dai mercati: Ufficio Tributi previo nulla osta Ufficio Tecnico e Polizia Locale;

e) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili: Ufficio Tecnico previo nulla osta dell'Ufficio Polizia Locale;

2. Il rilascio delle concessioni, di cui sopra, è subordinato, di norma, ad un rilascio di nulla osta da parte dell'Ufficio di Polizia Locale e Ufficio Tecnico al fine dell'indicazione di eventuali prescrizioni di competenza.

3. La concessione rilasciata è relativa esclusivamente all'occupazione del suolo pubblico e rimane impregiudicata la necessità di ottenere, da parte del concessionario o soggetto titolare, ogni altro tipo di autorizzazione, licenza, nulla osta e quant'altro necessario in relazione all'attività per cui si è richiesta la concessione medesima. A tal riguardo ogni responsabilità civile, penale, amministrativa è a carico totale del concessionario o soggetto titolare.

4. La vigilanza sulle occupazioni del suolo pubblico è di competenza del Comando di Polizia Locale.

Art. 7 - Rilascio delle Concessioni e loro contenuto

1. Il Servizio competente rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico solo ove accertate le seguenti condizioni: acquisizione del relativo versamento del canone e regolarità con i versamenti pregressi di eventuali canoni o indennità di occupazione. In caso di morosità del richiedente, è possibile procedere al rilascio della concessione richiesta purché il richiedente moroso aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

2. E' fatto obbligo all'istante di presentarsi presso il Servizio competente per ritirare l'atto di concessione entro il giorno antecedente a quello di inizio occupazione. Il mancato ritiro entro il termine previsto comporta la decadenza dell'atto di concessione e l'immediata attivazione del controllo sul territorio da parte dell'organo di competenza al fine di verificare l'eventuale realizzazione dell'occupazione in forma abusiva.

3. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta renda intralcio alla circolazione stradale.

Art. 8 - Garanzie

1. L'obbligo di una cauzione, o fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria non sussiste per le concessioni riguardanti:

- a) produttori agricoli, espositori nelle aree di mercato o adiacenti, ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili;
- b) chioschi ed edicole;
- c) parcheggi pubblici e riservati ai residenti;

d) altre attività senza finalità economica.

2. Negli altri casi, l'entità della cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, l'entità dei lavori, la possibile compromissione e i costi per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e il danno derivante da eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. La garanzia, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'insussistenza di danni.

Art. 9 - Rinnovo, proroga, disdetta e subentro

1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi del presente regolamento, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dal presente regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

4. La richiesta di proroga è prevista esclusivamente per le occupazioni temporanee. In tutti gli altri casi si può procedere con il rinnovo a seguito di nuova istanza in bollo, salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, redatta come previsto dall'art. 5.

5. La proroga della scadenza di una autorizzazione temporanea può essere rilasciata a condizione che l'istanza sia presentata almeno dieci giorni prima della scadenza, che non siano mutati i presupposti e le condizioni che hanno consentito la concessione dell'autorizzazione e che la durata della stessa, sommata a quella di proroga, non superi trecentosessanta giorni.

6. Quando venga meno anche uno solo dei presupposti suddetti, si procede a nuova concessione con nuova decorrenza e scadenza ai fini della determinazione del canone.

7. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
8. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
9. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
10. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
11. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando al Servizio competente apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi proprio dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
12. Il rilascio di provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
13. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non

abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

14. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

15. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi del presente regolamento.

16. Il titolare della concessione può rinunciare alla medesima, con apposita comunicazione formale all'ufficio competente.

17. Se la concessione è già stata rilasciata, anche se non ritirata, il richiedente ha l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto per il periodo richiesto sino al giorno di rinuncia, incluso.

Art. 10 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere, revocare la concessione se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: ragioni sopravvenute di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente. Per gli stessi motivi può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni.

2. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

3. In caso di revoca o modifica della concessione, il concessionario o il soggetto autorizzato deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare nelle condizioni iniziali il bene occupato entro il termine stabilito dal Comune. In caso di mancata ottemperanza al ripristino provvede d'ufficio e coattivamente il Comune a spese del concessionario o del soggetto autorizzato.

4. La modifica della concessione, parziale o totale, può essere chiesta dal titolare della concessione medesima per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell'ufficio come le nuove istanze.

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario o il soggetto autorizzato decade *ex lege* dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti presupposti:

a) gravi inadempimenti o reiterate violazioni del presente Regolamento nonché delle prescrizioni previste nell'atto di concessione;

b) per le sole concessioni permanenti, con la scelta del pagamento del canone in una unica soluzione, la concessione decade *ex lege* trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento. In caso di pagamento rateale, sia per le concessioni permanenti che temporanee, il mancato pagamento anche di una sola delle rate, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza del diritto;

c) violazione delle norme dell'art. 12 "*Obblighi del concessionario o del soggetto autorizzato*" e di quelle relative al divieto di sub-concessione;

d) destinazione ed utilizzo dell'occupazione sostanzialmente diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione.

2. Le violazioni e inadempienze elencate nelle precedenti lettere a), b), c), d), sono accertate dai soggetti legittimati ai sensi di legge e di regolamento e contestate al concessionario o del soggetto autorizzato.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dall'obbligo di pagamento di quello ancora dovuto e comunque fino alla completa rimozione e ripristino.

4. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 12 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e senza pregiudizi per i terzi. Il concessionario o il soggetto autorizzato ha l'obbligo di rispondere direttamente in proprio di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione possono derivare a terzi, e di tenere espressamente indenne il Comune da ogni responsabilità, pretesa, azione di risarcimento.

2. Il concessionario o il soggetto titolare ha l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni legislative e regolamentari previsti per l'esercizio della occupazione del bene, in particolare per quanto concerne la legittima e corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

3. In particolare, il concessionario o il soggetto autorizzato ha l'obbligo:

- *di esibire, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli, la concessione/autorizzazione;*
- *di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;*
- *di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali prescrizioni delle strutture comunali competenti;*
- *di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino della condizione del bene identica a quella in cui si trovava in origine, rimuovendo, in particolare a sua cura e spesa, le opere od impianti installati, ritenendosi il Comune espressamente autorizzato, con l'accettazione della concessione a provvedere, alla esecuzione d'ufficio a spese del concessionario o il soggetto autorizzato in caso di inottemperanza, anche utilizzando la garanzia eventualmente prestata;*
- *di pagare il canone alle scadenze prefissate;*
- *di non arrecare intralcio alla circolazione;*
- *di non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;*
- *di non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla condizione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;*
- *di non effettuare spargimenti di materiali sui suoli, aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati e di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada;*

- di segnalare il passo carraio con apposito cartello rilasciato dal Comune ai sensi dell'art. 22 C.d.S., anche ai fini della rimozione di eventuali veicoli in sosta vietata.

CAPITOLO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 13 - Istanze

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il soggetto passivo individuato ai sensi del presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita richiesta, anche cumulativa, sul relativo modello messo a disposizione dell'Ente, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, le generalità dei soggetti obbligati al pagamento del canone e la sottoscrizione del dichiarante.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo, in presenza di una continuità tra le esposizioni. Costituisce una nuova pubblicità il mutamento del prodotto o della ditta pubblicizzata, il quale, pertanto, non può dar luogo ad alcun conguaglio ma ad una nuova e diversa tassazione.
4. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione e l'obbligo di rimozione del mezzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
6. La proroga automatica della pubblicità opera anche nell'ipotesi di acquiescenza ad un avviso di accertamento del Comune.

7. L'assolvimento del canone non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 14 - Modalità di richiesta di installazione dei mezzi pubblicitari

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali stabilite dal Piano Generale degli Impianti, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n.285/92, così come modificato dal D.Lgs. n.360/93.

3. L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

a) se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;

b) se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dal Codice della Strada, chiunque intenda installare lungo le strade comunali e quelle ad esse assimilate, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari deve produrre apposita istanza al Comune.

4. Detta istanza, redatta in carta da bollo, salvo esenzioni di legge, dovrà necessariamente contenere gli elementi che di seguito si dettagliano:

- *l'indicazione delle generalità, della residenza o sede legale e del codice fiscale e/o partita iva del richiedente;*
- *l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso viene installato;*
- *descrizione del mezzo, come specificato agli artt. 30 e ss. del presente regolamento;*
- *disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche;*
- *foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario;*
- *particolare planimetrico quotato in scala adeguata con indicazione dei fabbricati circostanti;*
- *certificazione tecnica con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera in modo da garantirne la stabilità.*

5. La pubblicità a bandiera, a parete, su pali o tralicci è soggetta alle disposizioni del regolamento edilizio comunale.
6. Nelle ipotesi delle recinzioni di cantieri “a cielo aperto” – relative ad opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista non inferiore a dodici mesi - il Comune si riserva il diritto di collocare o autorizzare impianti pubblicitari sul suolo pubblico, sulla base di un apposito progetto di soluzione tecnica.
7. Qualora le recinzioni insistano esclusivamente sull’area privata, può essere richiesta l’autorizzazione.
8. All’istanza è allegato un progetto di sistemazione, il quale deve essere approvato per il rilascio dell’autorizzazione.
9. Se le recinzioni hanno una durata inferiore ai dodici mesi, si applicano le disposizioni sulla pubblicità temporanea.
10. Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilita ai fini del piano generale degli impianti.

Art. 15 - Istruttoria della richiesta

1. La richiesta di installazione di mezzi pubblicitari, indirizzata all’ufficio tributi dell’Ente, va presentata all’ufficio protocollo generale *brevi manu* o tramite pec.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento, l’ufficio tributi trasmette la richiesta idoneamente istruita, all’ufficio tecnico comunale che è competente per il rilascio dell’autorizzazione dal punto di vista urbanistico e alla Polizia municipale per l’eventuale nulla osta relativamente alla viabilità nonché agli altri uffici amministrativi dell’amministrazione o altri enti competenti, ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri.
3. L’ufficio tributi, acquisiti i pareri e i nulla osta obbligatori dagli uffici di cui al comma 2 del presente articolo, provvede a determinare il canone dovuto e ne dà comunicazione al richiedente avvertendolo nel contempo che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l’archiviazione della pratica.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all’ufficio competente che potrà quindi procedere all’emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento autorizza l’esposizione pubblicitaria.

5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

6. Effettuati gli adempimenti di cui al presente articolo, l'ufficio tributi provvede a rilasciare l'autorizzazione o a negarla.

Art. 16 - Autorizzazione

1. L'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari in genere è subordinata al rilascio di un'autorizzazione amministrativa che ha validità annuale ed è rinnovabile alla scadenza. Tale autorizzazione non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Per le fattispecie dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento, che necessitano dal punto di vista urbanistico di conseguire una concessione edilizia si rimanda a quanto stabilito nel regolamento edilizio comunale.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'esito positivo delle seguenti verifiche, svolte dagli uffici competenti:

- a) rispetto dell'interesse storico artistico;
- b) non intralcio alla circolazione stradale di mezzi e persone
- c) regolarità con i versamenti pregressi.

4. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo a carico del titolare di riparare eventuali danni arrecati conseguenti all'utilizzo delle opere autorizzate.

5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste;
- j) procedere alla rimozione nel caso di decadenza, cessazione o revoca della stessa o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste dall'atto autorizzativo.

Art. 17 - Rinnovo, proroga, disdetta e subentro

1. Le autorizzazioni sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento

per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi richiesti dal presente regolamento e gli estremi della autorizzazione in questione.

6. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 6 del presente articolo l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Art. 18 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 19 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Il mancato adempimento delle condizioni previste nell'atto autorizzativo ovvero nelle norme di legge e nel presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

2. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

4. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

5. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

CAPITOLO IV: LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 20 - Tipologie di Occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in:

- *Occupazioni permanenti*;
- *Occupazioni temporanee*.

2. Sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, realizzate 24 ore su 24, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

3. Sono *temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili. Le occupazioni per i cantieri edili e stradali sono da intendersi temporanee indipendentemente dalla durata.

Art. 21 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata

comunicazione, contestualmente all'inizio dell'occupazione, per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o per fax alla Polizia Locale dell'occupazione effettuata che inoltrerà la comunicazione all'Ufficio Comunale competente, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata ed il soggetto obbligato al pagamento. Quest'ultimo è tenuto a versare il canone come disciplinato dal successivo comma 3 entro il termine massimo dell'occupazione d'urgenza. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore.

2. Al termine delle predette 48 ore, l'area dovrà risultare sgombra di qualsiasi manufatto e/o installazione, pena il configurarsi dell'occupazione come abusiva. Qualora l'intervento urgente necessiti di ulteriore tempo, rispetto a quello previsto al comma 1 del presente articolo, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda di concessione in sanatoria al Servizio comunale competente, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

3. L'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone, determinato nella misura forfettaria di € 50,00, e di fornire al Servizio comunale competente copia della relativa ricevuta. Il predetto Servizio è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio tributario competente gli estremi dell'occupazione corredati della copia del versamento fornito.

4. Entro 5 giorni dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire al Servizio comunale competente una relazione tecnica sull'attività svolta, con allegate foto, che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio alcuno alla proprietà comunale e una certificazione rilasciata dalla ditta che ha eseguito l'intervento di aver eseguito i lavori a regola d'arte.

5. Al Servizio comunale competente spetta accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, ovvero qualora non pervenga nei tempi indicati la documentazione di cui ai precedenti commi da 2 a 4, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi quelli sanzionatori, ed il Servizio comunale competente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, completa di tutti gli elementi imprescindibili per l'identificazione del soggetto passivo e la determinazione del canone, al Servizio tributario competente, ai fini dell'avvio del procedimento di recupero. Qualora non sia possibile identificare la superficie effettivamente occupata o l'importo sia inferiore a quello stabilito al comma 3, il canone si determina nella misura forfettaria di € 100,00 oltre le maggiorazioni e le sanzioni indicate al successivo artt. 52 e 53 del presente Regolamento.

6. Alle occupazioni di urgenza sono equiparate le operazioni di trasloco con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle quattro ore che devono essere comunicate via pec/fax agli uffici comunali indicati al comma 1 entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. Alla comunicazione al Servizio comunale competente va, altresì, allegata copia della ricevuta di pagamento del canone, determinato nella misura forfettaria di € 35,00. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel presente comma e dandone nuova preventiva comunicazione agli uffici.

Art. 22 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono abusive le occupazioni effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subentro previsti dal presente regolamento. In aggiunta sono abusive quelle effettuate in contrasto o in difformità sostanziale con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e quelle per le quali non si è adempiuto all'obbligo di pagamento del canone. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 20 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza. Sono altresì considerate abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità

si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale.

4. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dell'indennità di cui al punto precedente, ferme restando le ulteriori sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove applicabili.

5. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 3 comma 16 L. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

CAPITOLO V: PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Art. 23 - Commercio su aree pubbliche

Per coloro che esercitano attività commerciali su aree pubbliche, sia a mezzo di locali prospettanti sulla pubblica via, che a mezzo di occupazione di posteggi, può essere rilasciata la concessione di occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle specifiche di seguito riportate.

L'istanza deve essere richiesta al Comune competente in marca da bollo salvo esenzioni di legge.

a) Occupazione Marciapiedi

1. I marciapiedi potranno essere occupati fino al limite massimo di metà della loro larghezza, purché non sussistano altri tipi d'impedimento sullo spazio rimanente e restino comunque completamente liberi almeno due metri per la circolazione pedonale. Di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica.
2. Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, tra cui la presenza di marciapiedi di larghezza inferiore a 4 metri, l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Occorre quindi garantire una larghezza minima del percorso pedonale non inferiore a ml 1,50 e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
3. Le coperture sempre nei suddetti limiti di estensione spaziale, dovranno essere collocate ad un' altezza minima dal suolo di m. 2,20, ad una distanza minima dal margine del marciapiede di cm. 50.
4. Nei soli casi di somministrazione di alimenti e bevande, qualora il marciapiede antistante il pubblico esercizio non consenta alcuna forma di occupazione, può essere autorizzata l'occupazione degli spazi pubblici che fronteggiano il locale o al di là della sede viaria su altra area pedonale prospiciente, fatti salvo i diritti dei terzi. In tale circostanza dovrà essere sempre acquisito il parere di competenza della ASL e gli interventi saranno comunque valutati caso per caso.
5. Dimostrata l'impossibilità di utilizzare l'area antistante o adiacente è possibile individuare altra area idonea, in prossimità del locale, e comunque nel raggio di venti metri dal prospetto del locale.

b) Occupazione Giardini pubblici

Le richieste di occupazione nei giardini pubblici potranno essere autorizzate, a condizione che:

1. i marciapiedi prospicienti gli esercizi non siano sufficientemente ampi in conformità alle previsioni del codice della strada;
2. siano lasciati liberi spazi adeguati per la circolazione pedonale, non inferiori alla metà dei vialetti del giardino e, in ogni caso non inferiore a cm 150 di larghezza, e sia possibile eseguire lavori di manutenzione delle piante;
3. Che l'occupazione sia limitata ai vialetti o piazzole di sosta che fronteggiano l'esercizio;

4. Dimostrata l'impossibilità di utilizzare l'area antistante o adiacente è possibile individuare altra area idonea, in prossimità del locale, e comunque nel raggio di venti metri dallo stesso.
5. non siano arrecabili danni al verde pubblico ed alle aiuole, in conseguenza dell'occupazione a concedersi, per i quali resta salvo il diritto al risarcimento da parte del Comune;
6. non sono ammesse, nelle aiuole, delimitazioni di qualsiasi genere delle aree da occupare con gli arredi;
7. sia comunque consentito il transito delle persone con limitata ed impedita capacità motoria.
8. sia rispettata la distanza di rispetto degli arredi dal tronco degli alberi di almeno 80 cm, e dagli arbusti di almeno 30 cm.
9. sia garantita costantemente la pulizia e il decoro della zona circostante per almeno 20 ml.

c) Autorizzazioni Aree pedonali

Ove siano realizzate zone pedonali, sia a carattere permanente che temporaneo, potranno essere concesse occupazioni in deroga all'Art. 20 del codice della strada, sia sui marciapiedi che sulla carreggiata, a condizione che:

1. Resti accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della carreggiata, comunque non inferiore a m. 3,50, per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza e di soccorso;
2. Sia assicurata la più idonea circolazione pedonale;
3. Qualora l'isola pedonale venga istituita per un arco temporale limitato nell'ambito della giornata, venga effettuato lo sgombero dell'area pubblica da ogni tipo di struttura al di fuori dell' arco temporale di durata dell'isola pedonale.

d) Delimitazioni spazi in concessione

1. Non sono consentite delimitazioni degli spazi in concessione che costituiscono barriera visiva di spazi unitari, quali piazze, larghi o giardini, in tali casi, sono ammesse fioriere che non superino in altezza cm. 60 da terra, compresa la vegetazione e paraventi modulari mobili in materiale trasparente aventi le caratteristiche stabilite dai regolamenti di rispettiva competenza.
2. Sono consentite fioriere con essenze fiorite o arbustive di altezza complessiva da terra non superiori a cm. 100 solo su strada a separazione dal flusso veicolare. La loro occupazione non è tassabile.
3. Sono consentite fioriere con essenze a sviluppo maggiore nei casi di fioriere isolate, intese come elemento di decoro, ma non come delimitazione di spazi.

4. In ogni caso la scelta delle piante dovrà essere in accordo con il decoro, le tonalità, gli elementi architettonici ed eventuale altra vegetazione che caratterizzi la strada o la piazza in cui vengano posizionate.

5. E' obbligo del richiedente gestire e curare le fioriere, ancorché di proprietà comunale, ubicate all'intero dello spazio occupato o nelle sue immediate vicinanze.

6. Lo spazio concesso sarà delimitato da borchie adesive, riportanti il logo del Comune di Acerra e conformi al modello e materiale definito dal Settore Urbanistica, posizionate a cura e spese del titolare della concessione evidenziando unicamente i vertici perimetrali dell'area, così come indicata nell'elaborato grafico allegato al documento autorizzativo.

7. Sono ammesse le pedane, solo ed esclusivamente, in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente e tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedie, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da portatori di handicap ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini accessibili in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

e) Manutenzione spazi in concessione

1. I titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico devono farsi carico della costante pulizia dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.

2. La superficie autorizzata dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi durante la chiusura dell'attività.

3. Fatta salva l'ordinaria pulizia quotidiana, particolare attenzione sarà posta alla manutenzione di carattere igienico sanitario: disinfestazione settimanale e disinfestazione in caso di presenza di insetti e/o animali nocivi;

4. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore agli otto giorni, la superficie autorizzata dovrà essere sgomberata da ogni elemento d'arredo.

Art. 24 - Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere la concessione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta, dovranno intercorrere almeno 20 metri.
4. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
5. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 25 - Passi carrabili e accessi a raso oggetto di concessione

1. Sono considerati *passi carrabili* quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

2. Per *accesso a raso* si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

3. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita concessione da parte del competente Ufficio competente la cui durata è di anni 10.

4. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso passo carrabile può esserne avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente. E' necessario allegare alla richiesta la seguente documentazione: fotografia dell'accesso carrabile oggetto della richiesta; planimetria in scala 1:100 per l'identificazione dell'area, con l'esatta posizione della accesso carrabile; copia dei bollettini del canone pagato relativamente alle ultime cinque annualità; originale della concessione del passo carrabile (in caso di smarrimento occorre una dichiarazione in carta semplice). Inoltre, si specifica che è onere del titolare della concessione la restituzione del cartello rilasciato dal Comune.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 26 - Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere

1. Senza preventiva concessione del Comune ai sensi dell'art.25 Codice della Strada, è vietato effettuare, o mantenere, attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo

sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la sede stradale.

2. L'occupazione per l'installazione di linee e canalizzazioni (aeree e interrate) deve avvenire con modalità conformi alle prescrizioni contenute nel "Regolamento per l'esecuzione di scavi stradali su suolo pubblico" del Comune di Acerra.

3. Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico con armadi tecnologici funzionali alle linee interrate o aeree, i proprietari sono tenuti al censimento e calcolo delle singole superfici e sul complessivo delle stesse viene applicato il canone, in aggiunta al canone delle linee e condotte a cui afferiscono. Il censimento di cui sopra deve essere comunicato dai proprietari all'Ente entro il 31 gennaio riportando gli armadi tecnologici funzionali alle linee interrate o aeree esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Per le occupazioni di cui al presente articolo l'ammontare del canone è determinato secondo quanto previsto espressamente dall'art. 41 del presente regolamento.

5. Le attività di ripristino dei luoghi, devono svolgersi, una volta terminati i lavori, secondo le modalità indicate nel regolamento comunale attinente allo specifico settore di riferimento.

Art. 27 - Occupazione con ponteggi, strutture, impianti ecc. per lavori edili ed interventi di varia natura ed accessi carrai per cantieri

1. E' vietato eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per un tempo breve, con l'occupazione di suoli, aree e spazi pubblici, senza l'acquisizione di formale concessione del Comune che potrà dettare prescrizioni e limiti a garanzia della sicurezza ed incolumità di persone e cose.

2. Le occupazioni per lavori edili devono rispettare le norme stabilite dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione, dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento di prevenzione e sicurezza dei lavoratori.

3. La concessione di accesso carraio di cantiere è soggetta alle medesime norme che disciplinano i passi carrai, ivi compreso l'onere di richiedere ed esporre in modo ben visibile il cartello rilasciato dal Comune.

4. Le occupazioni di cantiere, pur di tipologia temporanea, possono essere concesse per una durata correlata alla durata del cantiere anche se prevista superiore ad un anno.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico relativi a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario, in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo alla occupazione principale. La tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se la occupazione si protrae per oltre un anno solare.

6. La superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione al suolo dell'impalcatura, ovvero a quello maggiore risultante all'atto della concessione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre fare riferimento per l'individuazione della superficie occupata per uso cantiere. Nel caso di impalcature non ancorati direttamente al suolo e che non impediscono il normale transito veicolare o pedonale, la misura della superficie computabile è ridotta ad un quarto.

Art. 28 - Occupazione a sviluppo progressivo

1. E' consentito, per le attività che danno luogo a occupazione a sviluppo progressivo (ad esempio, manutenzione, posa di cavi e conduttore, etc.) richiedere rilascio di un specifico atto di autorizzazione recane la previsione delle modalità, dei tempi e delle entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con l'applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.

2. Sussiste l'obbligo della cauzione, comunque mai superiore al 50% del canone dovuto, stabilita di volta in volta dall'Ufficio competente tenendo conto della particolarità della occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di quindici giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'insussistenza di danni.

Art. 29 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici avviene quando lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle

disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. E' stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui al presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione del canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Art. 30 - Occupazioni con griglie ed intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di pagamento, *una tantum*, all'atto di rilascio della concessione, di un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

2. La tassazione delle griglie e delle intercapedini è possibile quando l'occupazione sia realizzata, per effetto di un atto di concessione, su area pubblica. In caso di edificazione del fabbrico, essa può essere operata solo qualora non sia stata già oggetto di concessione edilizia.

Art. 31 - Occupazione con dehors

1. Si rinvia all'allegato tecnico di disciplina dei *dehors* e ss. mm., che fa parte integrante del presente regolamento e che si applica in uno ad esso.

CAPITOLO VI – LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 32 - Tipologie di impianti pubblicitari

I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle tipologie inviadate ai seguenti commi.

1. Insegna di esercizio: si intende qualunque scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Le insegne contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi.

2. Insegna pubblicitaria: si intende qualunque scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

3. Pubblicità su veicoli: si intende qualsiasi pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie e simili, di uso pubblico o privato. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. In caso di pubblicità visiva effettuata per conto proprio, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa,

purché essa sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4. Pubblicità con veicoli d'impresa: si intende qualsiasi pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio. Il canone è dovuto al Comune dove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero il Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o da quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Non si fa luogo ad applicazione del canone per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente ed esclusivamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per accedere a tale beneficio, bisogna risultare iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5. Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

6. Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

7. Impianto pubblicitario di servizio: si intende qualsiasi manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Impianto di pubblicità o propaganda: si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti.

9. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme e dei mezzi pubblicitari.

Art. 33 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, oppure effettuati in difformità della stessa o per i quali non è stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata previa redazione di processo verbale di contestazione redatto dal competente Pubblico Ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. In caso di esposizione pubblicitaria abusiva, le sanzioni e indennità si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 23 del D. Lvo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 34 - Piano Generale degli Impianti

Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 11.11.2008.

CAPITOLO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE PUBBLICITARIE

Art. 35 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta prolungata, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

vigente, dal Codice della Strada nonché da ogni altra legge, norma e regolamento comunque applicabile.

Art. 36 - Preinsegna - frecce direzionali

1. Vi rientra qualsiasi scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Vanno considerate, pertanto, ad ogni effetto, come forme pubblicitarie.

Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si dovrà tener conto della sola superficie del pannello perimetrato. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. Non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

CAPITOLO VIII – TARIFFE E CANONE

Art. 37 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi: durata dell'occupazione; superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore; alla tipologia; alle finalità e alla zona occupata in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per

specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

7. In occasione della fiera patronale, per gli ambulanti assegnatari di posteggio, il canone per le occupazioni è determinato in misura forfettaria ed è deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 38 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non

luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.), purché strumentali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.

4. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifesti e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendente dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate.

7. Per i mezzi bifacciali il canone è calcolato in base alle facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

9. Per i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi, considerati come veicoli autonomi, anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

11. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

12. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a trecento centimetri quadrati: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare

unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori a trecento centimetri quadrati (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

Art. 39 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio di questo comune, sulla base dell'importanza delle strade e delle aree pubbliche, tenendo presente la congiuntura economica, si suddivide nelle seguenti categorie:

a) *Categoria 1: aree complessive;*

b) *Categoria 2: aree mercatali.*

Art. 40 – Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 826 della L. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria, essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie espressa in metri quadrati o lineari.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

Art. 41 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base

al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 827 della L. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria, essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie espressa in metri quadrati o lineari.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

Art. 42 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione e di esposizione pubblicitaria;

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa ordinaria è maggiorata del 100 per cento;

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo, gli oggetti e le sporgente sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a un capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 43 - Determinazione del canone per occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1
------------------------------	--------

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio

a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. E' fatto obbligo per i soggetti che effettuano fornitura di servizi di pubblica utilità di dichiarazione da inviare, ogni anno, entro il 31 gennaio, riportando il numero complessivo delle utenze di cui è titolare e tutti gli altri soggetti che sfruttano la loro rete, al 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di inottemperanza di applicano le sanzioni e le indennità previste dal presente regolamento.

4. Il canone, sulla base delle utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente, è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 44 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per gli importi superiore a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) è ammessa la possibilità del versamento in tre rate con scadenza: 31 Marzo, 31 Maggio e 31 Agosto.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Art. 45 - Casi di esonero

Sono esenti dal canone:

- a)* le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)* le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c)* le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d)* le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e)* le occupazioni di aree cimiteriali;
- f)* le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g)* i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h)* i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i)* le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di su superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 46 - Riduzione del canone

Ai sensi del comma 821 lettera f) dell'art.1 L. 160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:

a) riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;

b) riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;

c) riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

CAPITOLO IX – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 47 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni del presente regolamento di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 47 per cento;
- Per le affissioni di natura commerciale il 43 per cento.

Art. 48 - Soggetto passivo

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, il canone a favore del comune di Acerra o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

Art. 49 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. La misura del canone da applicare sulle pubbliche affissioni per ciascun "foglio di dimensione fino a 70 x 10" e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla delibera di Giunta Comunale.
2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Art. 50 - Riduzione del canone

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) *per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 46;*
 - b) *per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
 - c) *per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;*
 - d) *per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;*
 - e) *per gli annunci mortuari.*
2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art. 51 - Esenzioni del canone

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 52 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82, per ciascuna commissione quale rimborso per i

maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

CAPITOLO X – ACCERTAMENTI, INDENNITA' E SANZIONI

Art. 53 - Accertamenti e recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019 che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari

Art. 54 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di

messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Art. 55 - Sanzioni accessorie e tutela del patrimonio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato *ex* L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione

della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 56 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale provvede a nominare il Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato "canone"); il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 57 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

Art. 58 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni disciplinate dal presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, Il responsabile del procedimento potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione nelle forme stabilite dal presente regolamento.

Art. 59 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento generale delle entrate, alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 60 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2021.